

# REGIONE BASILICATA

Chiarimento n.6 dell'8 maggio 2020

Chiarimento all'ordinanza 3 maggio 2020, n. 21 del Presidente della Giunta regionale, recante "ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. - Ulteriori disposizioni.



REGIONE BASILICATA

GABINETTO DEL PRESIDENTE

Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza  
Tel. 0971 668825

Prot. n. 53 / GAB / 8 maggio 2020  
Chiarimento n. 6 dell'8 maggio 2020

Ci si riferisce all'ordinanza 3 maggio 2020, n. 21 del Presidente della Giunta regionale, recante *"ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.* – Ulteriori disposizioni.

Al riguardo, si forniscono le seguenti precisazioni:

- con riferimento alla previsione di cui all'articolo 1, comma 1, *lett. b)* dell'ordinanza (in base al quale sono consentite le attività di abbattimento selettivo della specie cinghiale), si precisa che la previsione, in attuazione dei piani approvati dai relativi enti parco, consente il prelievo selettivo della specie cinghiale (*cd. "Sus scrofa Linnaeus"*) sull'intero territorio regionale, previa autorizzazione degli enti parco sul territorio protetto e dagli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) sul territorio libero, in conformità alla disciplina statale e regionale vigente in materia, fermo restando l'osservanza di tutte le prescrizioni necessarie in ordine al distanziamento sociale, igiene e sicurezza come riportato nei rispettivi piani di abbattimento;
- con riferimento alla previsione di cui all'articolo 1, comma 1, *lett. b)* dell'ordinanza (in base al quale sono consentite le attività di monitoraggio faunistico), si precisa che tale attività è consentita con le modalità indicate nella deliberazione 28 marzo 2020, n. 302 della Giunta regionale, in forma individuale, previa autorizzazione da parte della Regione Basilicata;
- con riferimento alla previsione di cui all'articolo 1, comma 1, *lett. d)* dell'ordinanza (in base al quale è consentita l'attività sportiva e motoria in luogo aperto), si precisa che è consentito, l'allenamento e l'addestramento dei cani, all'interno di aree autorizzate, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri (DPCM 26 aprile 2020, art. 1, comma 1, lett. f), e del divieto di assembramento in occasione della preparazione, esecuzione e conclusione di tali attività. Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, è consentito il prelievo del cavallo, da parte del proprietario o dell'affidatario, per lo svolgimento, all'esterno della struttura ove si trova l'animale, dell'attività sportiva, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri. A tal fine, nel rispetto delle regole di distanziamento sociale di almeno due metri, è consentito sul territorio regionale la pratica degli sport amatoriali in luogo aperto, in forma individuale ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti. I circoli e i centri sportivi rimangono comunque chiusi per le attività sociali ordinarie.

**REGIONE BASILICATA**

- con riferimento alla previsione di cui all'articolo 1, comma 1, *lett. c)* dell'ordinanza (in base al quale è consentita la ripresa delle attività sportive), si precisa che la stessa si riferisce alle disposizioni del DPCM 26 aprile 2020 (*art. 1, comma 1, lett. f e g*), in base al quale si consente, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, la graduale ripresa delle attività sportive, autorizzando le sessioni, a porte chiuse, di allenamento degli atleti di discipline sportive individuali, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive Federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali, nonché l'allenamento di atleti, professionisti e non, riconosciuti di interesse nazionale e internazionale, di discipline di squadra, purchè questi si svolgano sempre in forma individuale. Ai fini delle modalità attuative per lo svolgimento di tali attività sportive, delle sessioni di allenamento e per l'elenco delle discipline sportive e degli sport riconosciuti dal CONI, trovano applicazione le Linee Guida n. 3180 del 3 maggio 2020 emanate dall'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, *lett. g)* del DPCM 26 aprile 2020.

d'ordine del Presidente

Il Capo di Gabinetto  
Fabrizio Grauso